



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato HERCEGOVAC Neven (id FSI 164908)

Con segnalazione del 10 marzo 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “Rapid @
Mente – marzo 2019” DE ANGELIS Lorenzo (A.N.) quanto segue:

“Turno 4: alla partenza del turno il giocatore Hercegovac Neven non è presente in sala, tuttavia faccio partire ugualmente gli orologi. A turno iniziato cerco nell’area del torneo il giocatore, ma di lui non c’è traccia. Verifico anche all’esterno per accertarmi che non si sia temporaneamente allontanato senza autorizzazione, ma non riesco a trovarlo. Il genitore di un altro ragazzo che sta giocando in torneo si rende disponibile a chiamare il papà di Neven. Dalla telefonata emerge che il padre di Neven ha portato via il figlio senza darne comunicazione né a me né all’Organizzatore. Alle 17:03 cade la bandierina del giocatore Hercegovac e la partita 7. Hercegovac Neven vs. Zaccheroni Andrea viene aggiudicata per 0-1F. In conseguenza di questo il giocatore viene tolto dal tabellone essendo assente ingiustificato”.

In data 18 marzo 2013 perveniva la seguente nota:

“Ci dispiace tantissimo dell’accaduto e in seguito vorremmo spiegarVi la situazione che ha portato al spiacevole avvenimento. Abbiamo accompagnato nostro figlio Neven al torneo tutti insieme dato che la sete di gioco è circondata da un bel parco dove si poteva trascorrere un piacevole pomeriggio. Quando siamo rientrati nella sede di gioco il secondo turno era finito e Neven stava in un angolo un po’ tremante, si vedeva che non stava bene ma lui comunque voleva continuare la partecipazione al torneo. Dopo poche mosse di apertura del terzo turno Neven ha teso la mano in segno di resa al suo avversario che rimase stupito dato che il gioco aveva appena iniziato. Abbiamo portato Neven fuori per fargli prendere un po’ d’aria dove anche lui ha ammesso che non si sentiva abbastanza bene per continuare il torneo. Io, la madre, sono andata a prendere nostra figlia che studiava in un angolo del parco e mio marito è andato a prendere la giacca di Neven, tutti e due convinti che l’altro abbia avvisato l’arbitro del ritiro di Neven dal torneo. A metà strada per casa abbiamo ricevuto la chiamata del nostro amico Maurizio Pegno, padre del giocatore Mattia Pegno, che ci ha chiesto cosa fosse successo. In quel momento ci siamo resi conto della situazione spiacevole”.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio e passaggio di categoria; le eventuali variazioni Elo positive verranno azzerate. Il ritiro di un giocatore deve essere citato*



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato HERGEGOVAC Neven.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 21/3/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale